

FINANZIAMENTO ASSISTITO DA SACE ITALIA PER IMPRESE MIDCAP AI SENSI DEL “DECRETO LIQUIDITA’ ”

“Decreto Liquidità” (8 Aprile 2020, N. 23, Art.1), convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40) e della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e modificato con Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 nell’art. 13 comma 1 (Decreto Sostegni Bis)

Informazioni sulla banca

BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa
Via Appia Km 118,600 – 04022 Fondi (LT)
Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532 / E-mail: mailbpf@bpfondi.it
Sito internet: www.bpfondi.it
Codice ABI: 05296
N. iscrizione Albo presso la Banca d’Italia: 1554
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Fondi
Codice Gruppo 05296

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:

Nome e cognome/Ragione sociale	Sede (indirizzo)	Telefono e e-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero delibera iscrizione Albo/elenco	Qualifica

CHE COS’E’ il finanziamento “SACE”

E’ un finanziamento a breve e a medio/lungo termine, di importo in linea capitale non superiore a 5 milioni di Euro, tenuto conto dell’importo garantito relativo all’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’art.2, comma 100, della legge 23/12/1996, n. 662, con durata fino a 96 mesi con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi dall’erogazione (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento), ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 e modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha ampliato le garanzie concesse dallo Stato abilitando SACE S.p.A. e successive modifiche apportate dal Decreto Legge 25 maggio 2021 “Decreto Sostegni bis” n. 73 nell’Art. 13 comma 1.

A chi è rivolto

Sono considerate Imprese Beneficarie le imprese (incluse quelle con il 25% del capitale sociale o dei diritti di voto detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici) aventi un numero di dipendenti non superiore a 499 (determinato sulla base delle unità di lavoro-anno – ULA) e non riconducibili alla categoria di PMI, colpite dall’epidemia COVID-19, che rispettino i seguenti principali requisiti: - abbiano sede legale in Italia; - non rientravano, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; - non risultavano, alla data del 29 febbraio 2020, classificate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classificava l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come definite ai sensi della normativa eu-

ropea, ovvero in Centrale Rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non si evidenziavano segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%. Può avere accesso alla Garanzia Italia anche l'impresa che, alla data del 29 febbraio 2020, (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'art. 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Finanziamento chirografario con rimborso rateale tramite rate trimestrali (con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre), con addebito dell'eventuale franchigia di interessi, tra la data di erogazione e la prima rata, sulla prima rata utile trimestrale, regolato:

- ad un tasso di interesse variabile, in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione indicato nel contratto. Il tasso d'interesse variabile si determina automaticamente ad ogni scadenza e l'importo della rata varia a seguito delle variazioni del parametro di riferimento. Il finanziamento è erogato su un conto corrente dedicato (aperto in Italia) su cui possono transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al presente finanziamento. Su detto conto corrente verrà accreditato l'importo di erogazione del finanziamento in un'unica soluzione.

Nella richiesta di utilizzo del finanziamento l'impresa deve esplicitare il codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia SACE e la locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020".

L'importo massimo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE non dovrà essere superiore a:

- 25% del fatturato annuo totale dell'impresa beneficiaria relativo al 2019;
- doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; (Qualora l'impresa sia stata costituita a partire dal 01/01/2019, l'importo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri).
- solo con riferimento alle imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX lettera A sezioni A.1.d) e A.1.e) di cui al Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445.

Ai fini dell'individuazione del suddetto limite (importo finanziamento concedibile), qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Il Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE dovrà essere destinato a:

- investimenti (escluse acquisizioni di partecipazioni sociali),
- costi del personale, - canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda,
- capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e l'impresa beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Il finanziamento può essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione o al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. Il finanziamento può essere destinato anche al rimborso di finanziamenti nell'ambito di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento medesimo preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

ALTRI ASPETTI IMPORTANTI

La copertura della garanzia prevede il rilascio da parte di SACE a favore della Banca di una garanzia pari al 80% dell'importo del Finanziamento per richieste entro il 31.12.2021

La Banca si riserva la facoltà di richiedere il rilascio di eventuali garanzie reali e/o personali non comunque riferibili alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo di Garanzia all'indirizzo <http://www.sace.it>.

Principali condizioni economiche

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO

Tasso Effettivo Globale (TAEG) – Tasso variabile

8,10%

Calcolato su un capitale di euro 100.000,00 per la durata di anni 8 di cui 24 mesi di preammortamento con periodicità di rimborso trimestrale al tasso d'interesse dell' 8,00% (parametro Euribor 3M);

oneri e spese che determinano il TAEG:

imposta sostitutiva dello 0,25% calcolata sull'importo del capitale erogato; commissioni d'istruttoria 2,00% sul capitale erogato.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto .

Per le operazioni a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di riferimento.

Finanziamenti chirografari - (D.L. 23/2020 art.13, comma 1, lettera n)

Categorie voci di costo	Descrizione voci di costo	Importi/valori
	<i>Importo Finanziabile</i>	Importo massimo garantito è pari € 5.000.000,00), e non può essere superiore a: Il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019 (max. € 3.200.000,00)
	<i>Garanzia del Fondo</i>	80% dell'importo del Finanziamento per richieste entro il 31.12.2021
TASSI	<i>Durata</i>	Massima: 96 mesi incluso un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi
	<i>Tasso Annuo Variabile:</i>	Determinato mediante l'applicazione dell'indice di riferimento più lo spread previsto. Euribor 3 mesi-md. mese prec, arrotondato allo 0,05 superiore, (attualmente - 0,50%) + 8,00% = 7,50% La variazione degli indici può comportare un aumento o diminuzione del tasso applicato NOTA: I tassi vengono applicati comunque nei limiti previsti dalla legge 108/96.
	<i>Indice di riferimento</i>	Euribor 3mesi md. mese prec, arrotondato allo 0,05 superiore (attualmente - 0,50%)
	<i>Preammortamento</i>	24 mesi
	<i>Indice di riferimento</i>	Euribor 3mesi md. mese prec, arrotondato allo 0,05 superiore, (attualmente - 0,55%) + 8,00% = 7,50%
	<i>Spread</i>	8,00%

	<i>Tasso di mora</i>	L'interesse di mora applicato è pari ad una maggiorazione di 5 punti percentuali del tasso del finanziamento esclusa dal calcolo del TAEG.

Categorie voci di costo		Descrizione voci di costo	Importi/valori
SPESE	Spese stipula contratto	<i>Istruttoria (commissione)</i>	2% dell'erogato
		<i>Imposta sostitutiva</i>	L'imposta sostitutiva prevista per legge è da applicare sul capitale nominale concesso per prestiti di durata superiore a 18 mesi (inclusa nel calcolo del TAEG).
	Spese gestione rapporto	<i>Gestione pratica</i>	Non prevista
		<i>Commissioni di incasso</i>	Commissione di incasso: con addebito automatico in c/c: Euro 1,00 per i pagamenti per cassa: Euro 3,00.
		<i>Estinzione anticipata</i>	In caso di estinzione anticipata o di parziale decurtazione in c/capitale è dovuta una commissione/penale pari all' 1% del debito capitale estinto o decurtato.
PIANO AMMORTAMENTO		<i>Topo di ammortamento</i>	Progressivo "Francese"
		<i>Tipologia di rata</i>	Rata costante
		<i>Periodicità delle rate</i>	Trimestrale (con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre)

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Importo 100.000,00 euro – Rata trimestrale – Tasso Euribor 3 mesi md. mese prec, arrotondato allo 0,05 superiore + 8,00 punti – preammortamento di 24 mesi – data erogazione ad inizio trimestre solare

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata di ammortamento trimestrale per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni *
7,50% variabile	7	€ 5.213,54	€ 5.515,36	€ 4.921,24

* ipotesi solo per il finanziamento con il tasso variabile.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo ai finanziamenti in questione, può essere consultato in filiale, e sul sito internet www.bpfondi.it.

I tassi variabili vengono adeguati all'Euribor tempo per tempo vigente, seguendone le variazioni. Il tasso Euribor è correlato alla periodicità di rimborso del finanziamento (es. rimborso in rate mensili = Euribor 1 mese). La rilevazione avviene mensilmente (Eur 1 m) utilizzando il valore del parametro con valuta il primo giorno lavorativo del mese di effettiva applicazione.

I piani di ammortamento sono elaborati in ipotesi di costanza di tasso

I tassi e le commissioni sono indicati nella misura massima praticata

Recesso e reclami

Recesso dal contratto

I debitori hanno diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, se prevista dalla tipologia di prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

In caso di estinzione anticipata o di parziale decurtazione in c/capitale è dovuta una commissione/penale pari all' 1% del debito capitale estinto o decurtato.

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata o il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di finanziamento o altra giusta causa di recesso quale, ad esempio, eventi pregiudizievoli (pignoramenti, sequestri, protesti) faranno decadere dal beneficio della rateizzazione il debitore, il quale dovrà, in conseguenza, versare alla Banca in unica soluzione la somma residua per rate insolute, capitale residuo, interessi e commissioni. Sull'importo complessivamente dovuto si produrranno interessi di mora calcolati al tasso del finanziamento vigente maggiorato come indicato nel contratto. Su questi interessi non é consentita la capitalizzazione periodica.

Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al debitore ed agli eventuali coobbligati un preavviso con lettera raccomandata di 15 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nel caso di richiesta di estinzione con pagamento contestuale allo sportello il rapporto viene chiuso lo stesso giorno.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Appia Km 118,600, 04022 Fondi, tel 0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnati allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali. La procedura è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario Finanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale.

Legenda

Tasso variabile	<i>Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.</i>
Rata	<i>Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell' importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).</i>
Ammortamento	<i>È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate. Nel "Piano di ammortamento Francese", la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta</i>

Indice di riferimento	<i>Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.</i>
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Interessi di mora	<i>Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate</i>
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	<i>È l'indice di riferimento per i finanziamenti a tasso variabile e per i finanziamenti a tasso misto limitatamente ai periodi a tasso variabile. È rilevato tempo per tempo dalla Federazione Bancaria Europea e pubblicato sui principali quotidiani finanziari.</i>

Copia del presente documento è messa a disposizione della clientela presso le nostre filiali.